


**REGOLAMENTO
IN MATERIADI ISTITUZIONE E PONDERAZIONE
DELL'AREA DELLE
POSIZIONI ORGANIZZATIVE**

APPROVATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.5 DEL 30/09/2020



Indice:

Art.1 - Campo di applicazione

Art.2 - Strutture organizzative e posizioni organizzative

Art. 3 - Disposizioni e competenze dei responsabili incaricati

Art.4 - Retribuzione di posizione e di risultato

Art. 5 - Criteri per la graduazione e calcolo della retribuzione di posizione

Art.6 - Valutazione delle prestazioni delle posizioni organizzative

Art. 7 - Revoca dell'incarico di posizione organizzativa

Art. 8 - Norme finali

Allegati:

A

Art.1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento definisce i criteri per la graduazione, il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative ai sensi del combinato disposto degli artt.13, 14, 15, e17del CCNL Funzioni Locali 2016-2018.
2. Le posizioni organizzative sono posizioni di lavoro, attribuibili al personale di categoria "D". Nel caso in cui si è privi di posizione di categoria D, il presente Regolamento si applica ai dipendenti classificati nelle categorie C o B nel rispetto delle norme del CCNL 2016/2018 del 21.05.2018.
3. In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, in assenza di personale con posizione dirigenziale sebbene siano previste nella dotazione organica posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste per l'area o settore di nomina, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C o B, (CCNL 2016/2018 del 21.05.2018 art. 13, comma 2, lettera a), purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

Art.2 - Strutture organizzative e posizioni organizzative

1. Le posizioni organizzative sono individuate dal Dirigente sulla base delle strutture apicali nelle quali il Consorzio risulta essere articolato e dei criteri definiti dal CCNL e devono risultare funzionali al perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui allo Statuto.
2. Le posizioni organizzative vengono conferite formalmente al personale dipendente con provvedimento del Dirigente.
3. Il dipendente incaricato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) anzianità di servizio nell'area e nella qualifica nonché la professionalità acquisita nell'Ente o presso altri Enti pubblici;
 - b) preparazione culturale corredata da titoli di studio relativi a materie concernenti l'incarico assegnato;
 - c) capacità di gestione di gruppi di lavoro.
4. Il provvedimento di nomina deve essere adeguatamente motivato e deve contenere l'oggetto dell'incarico, l'indicazione del servizio assegnato, le eventuali direttive e gli obiettivi gestionali annuali e pluriennali conferiti in aggiunta alle competenze previste.
5. Con il conferimento dell'incarico il dipendente responsabile di posizione organizzativa assume tutte le connesse funzioni e responsabilità.

6. La durata dell'incarico non può eccedere i tre anni dal momento dell'assegnazione. Detto incarico può essere altresì rinnovato alla scadenza e può essere revocato in qualunque momento in base a quanto previsto dal successivo art. 7.

Art.3-Disposizioni e competenze dei responsabili incaricati di posizione organizzativa

1. Ai responsabili di posizione organizzativa compete:

- espletare le attività istruttorie per la realizzazione di tutti gli obiettivi attribuiti, caratterizzati da autonomia organizzativa conferita con la nomina;
- esercitare le funzioni apicali delegate dai dirigenti, in base a quanto previsto dalla vigente normativa e dal regolamento tecnico per il funzionamento del Sistema;
- esercitare la responsabilità procedimentale attribuita;
- gestire le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
- adottare tutti gli atti formali necessari per il raggiungimento degli obiettivi;
- esercitare le attività di controllo connesse al ruolo.

2. Per le posizioni organizzative incaricate della direzione di un Settore/Area/Servizio autonomo le funzioni di competenza dello stesso sono direttamente esercitate, con conseguente assunzione di responsabilità procedimentale.

Art.4 – Retribuzione di posizione e di risultato

1. La retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato per il personale incaricato di posizione organizzativa è così strutturata:

Categoria D

- Il trattamento economico accessorio del personale titolare della posizione organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina vigente dei CCNL.
- L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di €. 5.000,00 ad un massimo di €. 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità ed è attribuito secondo i criteri stabiliti nell'allegato A) al presente atto.
- L'ente definisce con il Sistema di misurazione e valutazione della performance i criteri per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato, destinando a tale voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessive finalizzate all'erogazione delle indennità di posizione e di risultato, verrà corrisposta a seguito della valutazione annuale prevista dal vigente sistema di valutazione della performance.

Categorie C e B

- Il trattamento economico accessorio del personale titolare della posizione organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina vigente dei CCNL.
- Nei casi di cui all'art. 13, comma 2, del CCNL2016-2018, varia da un minimo di €. 3.000,00 ad un massimo di € 9.500,00 ed è attribuito secondo i criteri stabiliti nell'allegato A) al presente atto.
- L'ente definisce con il Sistema di misurazione e valutazione della performance i criteri per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato, destinando a tale voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessive che verrà corrisposta a seguito della valutazione annuale prevista dal vigente sistema di valutazione della performance.

Art. 5 - Criteri per la graduazione e calcolo della retribuzione di posizione

1. La graduazione della retribuzione di posizione - pesatura - per i titolari di posizione organizzativa è determinata in base ai parametri di cui all'allegato A).
2. La graduazione delle posizioni organizzative viene effettuata in base ai seguenti criteri generali:

a) Professionalità (competenza giuridica, tecnica e gestionale)	Punti25
b) Complessità direzionale, tecnico-operativa, relazioni interne-esterne, livello di innovazione	Punti25
c) Responsabilità (giuridico-formale, organizzativa, economica)	Punti25
d) Strategicità del Servizio rispetto al programma amministrativo	Punti25
e) Riproporzionamento in base al tempo di lavoro: la gradazione dovrà prevedere l'eventuale riproporzionamento in base al tempo effettivo di lavoro previsto dalla convenzione.	
3. L'individuazione dell'importo da attribuire alle P.O. avviene tenendo conto delle fasce retributive di cui all'allegato A).
4. La pesatura viene recepita nel decreto di nomina dei titolari di P.O.

Art.6 - Valutazione delle prestazioni delle posizioni organizzative

1. Le prestazioni degli incaricati di posizione organizzativa sono soggette a valutazione annuale dei risultati in base al sistema a tal fine adottato dall'ente.
2. I processi di valutazione di cui sopra sono collegati al sistema di programmazione e controllo adottato dall'Ente e sono correlati:
 - a) all'individuazione degli obiettivi che ogni incaricato di posizione deve conseguire;

- b) all'individuazione della tempistica prevista per il raggiungimento degli obiettivi.
3. La valutazione positiva è finalizzata alla corresponsione annuale della retribuzione di risultato e costituisce presupposto indispensabile per la prosecuzione dell'incarico.
4. I criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative sono desumibili dal sistema di valutazione della performance.
5. L'ammontare complessivo della retribuzione di risultato è definito annualmente dal Dirigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio e della spesa complessiva in materia di personale, sulla base degli esiti della procedura di pesatura della posizione organizzativa e nell'ambito del limite delle risorse stanziato per lo specifico fondo accessorio. L'ammontare della retribuzione di risultato riferita alle diverse Posizioni organizzative è stabilito in sede di approvazione del Piano esecutivo di gestione.
6. La retribuzione di risultato verrà corrisposta a seguito della valutazione annuale da attribuirsi con la metodologia di cui al sistema di valutazione della performance.
7. La valutazione della performance individuale è effettuata dall'OIV/Nucleo di valutazione.

Art. 7 - Revoca dell'incarico di posizione organizzativa

1. L'incarico di posizione organizzativa potrà essere revocato:
- a) Per grave inosservanza delle direttive impartite dagli organi dell'Ente;
 - b) A seguito di accertamento dei risultati negativi della gestione;
 - c) In conseguenza di valutazione negativa della performance individuale;
 - d) Per responsabilità particolarmente grave e negli altri casi disciplinati dalla legge e dal CCNL;
 - e) Per far fronte a necessità di riorganizzazione e ristrutturazione dell'organizzazione interna delle aree o dell'Ente.
2. Nella ipotesi di cui al precedente comma 1 lett. b) dovranno essere indicati i risultati non conseguiti tra quelli rientrati nell'ambito degli obiettivi assegnati al soggetto chiamato a ricoprire la posizione organizzativa.
3. L'atto di revoca comporta:
- la cessazione immediata dall'incarico di posizione organizzativa, con contestuale riassegnazione alle funzioni della categoria e del profilo di appartenenza;
 - la perdita immediata della retribuzione di posizione connessa;
 - la non attribuzione dell'indennità di risultato.
4. Il soggetto competente alla revoca dell'incarico è il Dirigente il quale prima di procedere all'adozione dell'atto di revoca, dovrà acquisire in contraddittorio le valutazioni dell'interessato che ha la facoltà di farsi assistere dall'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, ovvero da persona di sua fiducia.
5. La revoca dell'incarico decorre dalla data di comunicazione all'interessato del

provvedimento.


Art. 8 - Orario di lavoro degli incaricati delle posizioni organizzative

1. Al dipendente incaricato della posizione organizzativa è concessa la flessibilità necessaria nella gestione del suo tempo di lavoro, idonea al raggiungimento degli obiettivi assegnati, fermo restando il limite minimo di 36 ore medie settimanali da computarsi in relazione all'anno solare che costituisce riferimento all'attuazione dei programmi.
2. Nell'ambito di tale possibilità di organizzare il proprio lavoro, non potrà essere riconosciuto il pagamento né il recupero di eventuali ore eccedenti rilevate a fine anno solare di riferimento.

Art. 9 - Norme finali

1. Il presente regolamento è immediatamente esecutivo ed abroga le norme contenute in precedenti atti.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare, quale normazione di diritto pubblico.
3. Esso è pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio consortile e nel link "Amministrazione Trasparente" sotto sezione 1° livello "Disposizioni generali" – sottosezione di 2° livello "Atti generali".

Il Commissario Regionale
Dott. Paolo Piquereddu



CONSORZIO	PER LA	DELIBERA	LETTURA	"S. SATTA"
	Pro:	ALL. 849		
	D:	30-09-2020		